



ORIGINALE INFORMATICO

Deliberazione n. 43
del 18/04/2023

COMUNE DI FOLLINA

Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 - Aggiornamento.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **19.00**, nella residenza municipale, a seguito convocazione si è riunita la Giunta Comunale:
Eseguito l'appello risultano:

	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Collet Mario	X	
2	Zanta Luca		X
3	Meneghetti Paola	X	
4	Carniello Paola	X	
5	Corazzin Simone		X
Totali Presenti - Assenti		3	2

Partecipa il Segretario Comunale Fabrizio Dott. Florida con funzioni consultive referenti e di assistenza

Il Signor Collet Geom. Mario, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 91, comma I, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. dispone che gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

VISTO che l'art.6, comma II, del Dlgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.”*;

VISTO che con direttiva del 8 maggio 2018 il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito, ai sensi dell'art.6 ter comma I del richiamato decreto legislativo 165/2001 e s.m.i, le linee di indirizzo per orientare le pubbliche amministrazioni nella redazione dei piani dei fabbisogni di personale;

DATO ATTO che secondo quanto prevede il comma III del suddetto articolo 6 in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

RILEVATO che l'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29.12.2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 ed il bilancio di previsione 2023-2025, contenente il piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025, nel quale viene precisato e documentato che questo Ente:

- rispetta il limite delle spese di personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ai sensi dell'art. 33 del D.L. 34/2019 e del D.M. 17 marzo 2020 si presenta al di sotto del valore soglia del 27,2%, pertanto rientra tra i Comuni virtuosi aventi la possibilità di incrementare la spesa di personale;

EVIDENZIATO nella suddetta deliberazione che:

- l'articolo 1 della Legge di bilancio per il 2021 (Legge 178/2020) ha previsto, ai commi 797 – 804, il riconoscimento di un contributo a favore degli Ambiti sociali territoriali in relazione agli assistenti sociali assunti a tempo indeterminato dagli stessi ambiti, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, per il potenziamento dei Servizi Sociali e il raggiungimento del rapporto ottimale 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti;

- con decreto 144 del 25.06.2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base dei dati presentati dagli Ambiti territoriali riguardanti le Assistenti sociali in servizio a tempo indeterminato

per l'anno 2022, ha determinato le somme per ciascun Ambito;

-Per l'Ambito Territoriale Sociale VEN-07 – Conegliano il contributo prenotato ed assegnato ammonta ad € 592.129,00;

- con analogo decreto, entro il 30 giugno 2023, sulla base della valutazione, operata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei prospetti riassuntivi che verranno presentati dagli Ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2023, contenenti il numero effettivo di assistenti sociali a tempo indeterminato in servizio nel 2022 a consuntivo verranno riconosciute, nei limiti delle somme prenotate, le somme effettivamente liquidabili;

ATTESO che i contributi percepiti ai sensi dell'art. 1, co.797 e ss. della legge 30 dicembre 2020 n. 178 e utilizzati per il rafforzamento dei servizi sociali non concorrono nella determinazione degli spazi assunzionali di cui al citato art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, né sono sottoposti ai limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sul punto: *“Per espressa previsione legislativa... a decorrere dal 2021, le assunzioni di personale etero-finanziate, ivi incluse quelle di assistenti sociali effettuate con i contributi di cui all'articolo 1, comma 797 e ss. della legge 178/2020, non rilevano ai fini della determinazione degli spazi assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34/2019”* (Corte dei conti, Sezione controllo Lombardia, n. 65/PAR/2021); nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti, Sezione regionale per le Marche – deliberazione n. 113 del 23 giugno 2021);

VISTO che con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 19.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, ai sensi dell'art. 168 della d.lgs. 267/2000;

ATTESO che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 09.02.2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 - ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, contenente quale allegato anche il programma triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 e la dotazione organica dell'Ente;

CONSIDERATO che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per sopravvenute nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

ATTESO che è volontà di questo Ente potenziare l'Ufficio Assistenza Sociale, in considerazione delle sempre crescenti necessità espresse dal territorio di competenza con riguardo ad interventi di assistenza sociale e socio-assistenziale, finanziando l'assunzione di una assistente sociale a tempo indeterminato e parziale (30/36 ore), a decorrere dal 01.06.2023, con il contributo annuale assegnato a questo Comune dall'Ambito, che presenta natura strutturale;

DARE ATTO che la spesa annuale per la suddetta assunzione (stimata in € 30.000,00) sarà finanziata dai contributi, aventi natura strutturale, percepiti ai sensi dell'art. 1, co. 797 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e per la parte eventualmente residua da fondi propri dell'Ente e non concorre nella determinazione degli spazi assunzionali di cui all'art. 33 del DL 34/2019 e del DM 17 marzo 2020, né dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO che l'art.19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 e s.m.i. stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2012 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

RIEPILOGATO altresì che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:

- non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art.6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art.33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art.48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- non hanno ridotto le spese di personale rispetto all'anno precedente (art.1, comma 557-ter della Legge 296/2006);
- non hanno adottato il Piano della Performance (art.10, comma 5, D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.);
- corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica (art. 9 del D.L. n.185/2008);
- approvazione, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato (art.9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016);
- trasmissione dei documenti alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (Bdap) entro 30 giorni dalla loro approvazione.

VISTO l'art.36 del Decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;

VISTO che a norma degli artt.42 e 48 del D. Lgs.267/2000 competente ad adottare gli atti in materia di dotazione organica è la Giunta Comunale;

VISTI i vigenti CCNL;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIESTO ed ACQUISITO il parere favorevole del revisore dei conti (prot. n. 4056/2023 del 12.04.2023);

RICHIESTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inseriti nella presente deliberazione;

RICHIESTO ed ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. inseriti nella presente deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di DARE ATTO che è volontà di questa Amministrazione potenziare l'Ufficio Assistenza Sociale, in considerazione delle sempre crescenti necessità espresse dal territorio di competenza con riguardo ad interventi di assistenza sociale e socio-assistenziale, mediante l'assunzione di una assistente sociale a tempo indeterminato e parziale (30/36 ore), a decorrere dal 01.06.2023;
2. di AGGIORNARE, quindi, il programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2023 - 2024 - 2025, dando atto che non sussistono situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'ente ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i.;
3. di DARE ATTO che la suddetta spesa sarà finanziata dai contributi, aventi natura strutturale, percepiti ai sensi dell'art. 1, co. 797 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e da fondi propri dell'Ente e non concorre nella determinazione degli spazi assunzionali di

cui all'art. 33 del DL 34/2019 e del DM 17 marzo 2020, né dei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

4. di INCARICARE il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario di dare attuazione alla presente deliberazione mediante l'indizione delle necessarie procedure;
5. di TRASMETTERE la presente deliberazione ai soggetti sindacali di cui all'art.10, comma II, del CCNL di comparto sottoscritto il 01.04.1999 ed al revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001;
5. di DARE ATTO che ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.29 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104;
 - straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199.

Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4^a comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ragione della necessità di adottare i successivi provvedimenti che si renderanno necessari.

Si dispone che la presente deliberazione venga pubblicata e comunicata con le modalità e nelle forme previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

IL PRESIDENTE
Collet Geom. Mario
(Firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Florida Dott. Fabrizio
(Firma acquisita digitalmente)

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3-bis, comma 4-bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.